

N. 00992/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01220/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2009, proposto da:
Giuseppe Ferrero, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Gili e Fabrizio
Reale, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Gili in Torino, via Vela, 29;

contro

Comune di Novello, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Inserviente,
con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Chesta, con
domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165;

nei confronti di

Sartirano Figli Cantine e Vigneti S.a.s.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza 8 luglio 2009 n.10 del Sindaco del Comune di Novello;
dell'ordinanza 28 settembre 2009 n. 19 del Sindaco del Comune di
Novello;

della comunicazione della Regione Piemonte, Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, prot. n. 36052/DB 1402 del 12 maggio 2009;
del parere della Commissione edilizia del Comune di Novello del 27 maggio 2009;
di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Novello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/12/2009 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, l'insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso il difetto di giurisdizione del giudice adito, sul presupposto che l'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, nella parte in cui individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l'organo giurisdizionale al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica anche alle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti

concessori di beni del demanio idrico, riguardano comunque l'ambito materiale in questione, nel senso che l'attribuzione sussiste non solo quando si esplica un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, come nella specie, in cui si discute del permanere o meno di un vaso e delle relative opere di contenimento; con la conseguenza che devono intendersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti che, nella specie, sono caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (cfr., anche, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^a Sezione – respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore

Richard Goso, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2009

IL SEGRETARIO